



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** PRODUZIONI AGRICOLE E MARKETING AGROALIMENTARE

## DETERMINAZIONE

N. A7714 del 27/07/2011

Proposta n. 15598 del 22/07/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Recapito per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale. Ditta: "SOC. HIGH GROWTH S.r.L." - FERENTINO (FR) Codice Recapito: FR0002R

**Proponente:**

Estensore	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile del procedimento	CARBONETTI ALFONSO	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di un **Recapito** per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale.

Ditta: “**SOC. HIGH GROWTH S.r.L.**” - FERENTINO (FR)

Codice Recapito: **FR0002R**

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni agricole e Marketing agroalimentare;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO l’Atto di Organizzazione A6207 del 20/06/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative a diversi procedimenti amministrativi, tra i quali quelli connessi con le autorizzazioni alla gestione di strutture di riproduzione animale, attività di operatore di F.A. e impianto embrionale (ex legge n. 30/91);

VISTA la domanda presentata in data 30 marzo 2011 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 144290 del 04 aprile 2011, con la quale il Sig. Bianchi Luca, in qualità di Amministratore della “**SOC. HIGH GROWTH S.r.L.**”, con sede in comune di FERENTINO (FR) – Via Tofe Vado del Cerro 35 chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Recapito per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale, ubicato in comune di FERENTINO (FR) – Via Tofe Vado del Cerro 35;

VISTO il Verbale del 20 luglio con il quale l’apposita Commissione, nominata con D.P.G.R. T0228 del 29/06/2011, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 144290 del 04 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 6 delle sopra citate “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000” adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

**1) di rilasciare, alla “SOC. HIGH GROWTH S.r.L.” - l’autorizzazione alla gestione del Recapito sito in comune di FERENTINO (FR) Via Tofe Vado del Cerro 35 - P.I. 02544210608;**

**2) di prendere atto che il Recapito:**

- a) è gestito dal medico veterinario dott. Rossetti Sandro, nato a Colferro (RM) il 16/06/1975 e residente a Gavignano, via C. Da Le Cese 6 – C.F. R555DR75H16C858Y, iscritto all’Ordine dei medi veterinari della provincia di Roma al n. 1633;
- b) effettua la conservazione e la distribuzione del materiale seminale appartenente alle seguenti specie e razze:
  - BOVINA DA LATTE e CARNE - BUFALINA;
- c) effettua la conservazione e la distribuzione del materiale embrionale appartenente alle seguenti specie e razze:
  - BOVINA DA LATTE e CARNE - BUFALINA;
- d) è collegato ai seguenti Centri di produzione dello sperma:
  - CENTRO TORI CHIACCHIERINI- cod: PG0002R
  - SEMEX ITALIA Srl – cod. Recapito LO0012R - cod Centro immagazzinaggio sperma

IT12M

**3) di stabilire:**

- a) di assegnare al predetto Recapito il codice univoco a livello nazionale: **FR0002R**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
- d) che il gestore del Recapito deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all’articolo 16 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 6.4 - 6.5 - 6.6 del *documento* recante: “Indicazioni operative di competenza regionale” approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
  - detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente e, rispettivamente, dai Centri nazionali di produzione dello sperma e dai Centri nazionali di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale e di embrioni tra Recapiti è consentito solo se entrambi i Recapiti interessati risultano formalmente collegati con il Centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
  - tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori di fecondazione artificiale degli animali che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda. Tale registro deve contenere le indicazioni minime riportate nell’allegato n. 3 al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
  - trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell’anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
  - comunicare trimestralmente, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori di fecondazione artificiale degli animali identificati dal relativo

codice identificativo univoco a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 21 – Produzioni Agricole e Marketing agroalimentare - via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a:

- allevatori o loro delegati, direttamente od a domicilio;

- operatori di fecondazione artificiale degli animali ed operatori di impianto embrionale degli animali;

- altri Recapiti collegati funzionalmente allo stesso Centro di produzione secondo quanto previsto alla precedente lettera a);

- rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra Recapiti collegati ai sensi della precedente lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i Centri, indicate all'articolo 13, comma 1, lettera o), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori, le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;

- consentire il libero accesso nei locali del Recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale Agricoltura  
Dott. Roberto Ottaviani